



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Sezione Provinciale BENEVENTO

Benevento, 09.09.2026

Responsabile CSE Livio CAVUOTO

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento

Tel.cell. 3475586325

email: benevento@conapo.it - conapo.benevento@pec.it

Prot. n. 44/2026

Alla Segreteria Generale CONAPO

conapo.nazionale@pec.it

e p.c. Alla Segreteria Regionale CONAPO Campania

conapo.campania@conapo.it

OGGETTO: Anomalia SIPEC-WEB – Permessi art. 33 comma 3 legge 104/92

Spett.le Segreteria Generale,

come da colloqui telefonici intercorsi, con la presente segnaliamo un'anomalia riscontrata nell'applicativo SIPEC-WEB relativamente alla gestione delle richieste di permesso di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/92.

Nello specifico, per il personale turnista, il sistema impone solo ed esclusivamente le richieste di permesso orario, con limite massimo di 18 ore. Tale procedura è in totale contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente e dal D.P.R. 7 maggio 2008, in quanto costringe il dipendente ad effettuare una richiesta solo ed esclusivamente di tipo orario, pertanto, per coprire tre turni lavorativi quest'ultimo è obbligato a presentare permessi orari separati, i quali costituiscono un istituto giuridico diverso e sono altresì soggetti all'approvazione del Capo Turno.

Come disposto dall'art. 17 del D.P.R. 7 maggio 2008, "*...In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente...*". Ne consegue che l'eccedenza delle ore necessarie per coprire l'intero turno di servizio relativamente ai permessi in argomento debba essere automaticamente scomputata dal monte ore qualora venga richiesto il permesso per l'intero turno, e non derivare impropriamente da una richiesta di permesso orario ordinario.

Per quanto sopra, riteniamo necessario richiedere agli uffici competenti una **rettifica delle modalità di inserimento dei permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92**, prevedendo oltre alla richiesta del permesso orario anche il permesso di tipo giornaliero a copertura dell'intero turno di lavoro con scorporamento automatico delle ore dalla banca ore del dipendente qualora capiente senza necessità di dover richiedere per forza un permesso orario separato, vincolato all'approvazione del validatore di turno.

Si evidenzia, inoltre, che per contratto il permesso ex L. 104/1992 è assimilato alla giornata lavorativa di sei ore e che l'attuale limite è fissato in diciotto ore. In vista del prossimo rinnovo contrattuale, e in linea con quanto già discusso con questa Segreteria, si ritiene importante che in sede di contrattazione venga richiesto il **riconoscimento dei permessi ex L. 104/1992 di tipo giornaliero a copertura dell'intera turnazione, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro**, anche se questo è articolato su più giorni, come peraltro già precisato dalla Funzione Pubblica e dall'INPS, in linea con la normativa vigente.

In attesa di gentile riscontro in merito, si porgono cordiali saluti.



Il Vice Segretario Provinciale
per il Sindacato Autonomo VV.F.
CO.NA.P.O. Benevento
VF Alfonso CECERE